




COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 Reg. Delibere

**OGGETTO: Approvazione Programma del fabbisogno del personale
2016/2018 e verifica di cui all'art. 33 comma 2 - del D. Lgs.vo
165/2011 e s.m.i.**


L'anno duemilaquindici addì 19 del mese di novembre alle ore 19.30
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



RICHIAMATO l'art. 39, commi 1 e 19, della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATO il vigente fabbisogno di personale e programma assunzioni per il triennio 2015/2017;

RICHIAMATA la normativa in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare l'art 3, comma 5, del DL 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 11.08.2014, n. 114 il quale prevede che:

- per gli anni 2014 e 2015 gli Enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
- per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80%, per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo);

RICORDATO CHE, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti, nei quali l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015 (comma 5-quater);

PRESO ATTO CHE il nuovo comma 557, quater, alla L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del citato D.L. n. 90/2014, testualmente dispone che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, cioè 2011-2012-2013;

VISTA la L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale all' art. 1, comma 424, prevede che:


"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie di processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

DATO ATTO:

- che il quadro normativo di cui sopra è stato ulteriormente dettagliato per gli aspetti relativi alla ricollocazione del personale di area vasta dagli articoli 4 e 5 del DL 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015; in particolare l' art. 5, comma 6, del citato decreto stabilisce, relativamente al personale di polizia locale, che, " Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale....."

- 
- della Circolare n. 1 del 29.01.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente per oggetto : “ Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle città metropolitane, Art 1, commi da 418 a 430 , della legge 23.12.2014, n.190”;

PRESO ATTO che:

- nelle more del completamento del procedimento di ricollocazione del personale delle Province e degli Enti di Area vasta, è fatto divieto alle amministrazioni di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- la capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso e alla ricollocazione del personale in soprannumero delle Province e degli Enti di Area vasta ;
- alla luce della richiamata circolare ministeriale n. 1/2015 non è consentito bandire procedure di mobilità se non riservate esclusivamente al personale di enti di area vasta;

RICORDATO che:

- questo Comune ha approvato con la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell’art 14, della legge 122/2010 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e) f) h) i) l-bis e con il Comune di Sondrio la convenzione delle funzioni fondamentali di cui alla lettera g) del sopracitato articolo;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;

VISTO, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 29.01.2015 sulla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009”;

ATTESO CHE in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30/09/2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Semplificazione e da Pubblica Amministrazione del 14/09/2015 contenente i criteri per la mobilità presso altre amministrazioni, tra cui gli Enti locali, del personale in esubero degli enti di area vasta, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale, per effetto dell’art. 1, comma 421 e seguenti, della Legge n. 190/2014 e dell’art. 5, comma 1 e seguenti, del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazione nella Legge n. 125/2015;

VISTO l’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, relativo ai tempi medi di pagamento il quale prevede che :...” Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento...le amministrazioni pubbliche...che... registrano tempo di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015nell’ anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.....”

ATTESO che, sulla base di quanto attestato dal Responsabile del servizio finanziario risulta che questo Comune:

- rispetta il patto di stabilità per l’anno 2014 e, in base ai dati disponibili alla data odierna, sarà rispettato anche per l’anno 2015, e che tale circostanza non fa operare le limitazioni di cui all’art. 76, comma 4, del



D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008;

- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della legge 296/07 e s.m.i.;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- rispetta il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);
- rispetta nell' 2015, il termine di 60 giorni quale tempo medio di pagamento previsto dalla normativa stessa per cui non opera il divieto di assunzioni;
- ha pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che rispetta ampiamente la disposizione prevista in materia;

EVIDENZIATO inoltre che:

- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006;
- è stato approvato il piano delle performance;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- viene confermata la vigente dotazione organica;

ATTESO CHE:

- la spesa derivante dalle cessazioni degli anni passati 2013 e 2014 è pari a zero;
- non sono presenti vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;

EVIDENZIATO altresì, che l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, stabilisce "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO che la condizione di soprannumero si rileva alla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica o qualora l'ente sia impossibilitato a rispettare i limiti della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;

VISTI il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, la Legge 23.12.2014 n. 190, il Dl 78/2015 convertito con modifiche nella Legge 125/2015;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;


Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare la vigente dotazione organica e dare atto che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, ai sensi dell' art 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ;
2. dare atto che, allo stato attuale il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 non prevede assunzioni a tempo indeterminato, le attuali scelte organizzative hanno carattere temporaneo in attesa anche dell'attivazione delle funzioni fondamentali in forma associativa ai sensi dell'art.14,

comma 28, del Dl 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m. i ;

3. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del predetto fabbisogno, qualora si verificassero esigenze per l'Ente nonché per modifiche del quadro di riferimento normativo, tenuto conto altresì del testo del disegno della legge di stabilità 2016 che prevede un nuovo freno sul turnover degli enti locali;
4. di dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria e pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.
5. di demandare al Responsabili dell'Area competente l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, previa verifica delle condizioni imposte dalla normativa vigente nel tempo.
6. di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999.
7. Di comunicare il presente atto al Revisore dei Conti e alle OO.SS., ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.04.1999;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello "Personale" – sottosezione di 2° livello "Dotazione organica", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013".



ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 44 del 19.11.2015

**AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2016/2018 E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA
2, DEL D.LGS. 165/2011 E S.M.**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.


Caiolo, lì 19.11.2015



Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona del comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 19.11.2015



Il Resp. del Serv. Affari Generali e alla Persona
Cinzia Vettovalli

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 20 NOV. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 20 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali\